

### Art. 13

#### ZONA DI VERDE DI RISPETTO (A1)

Entro i limiti delle zone o delle aree di rispetto, istituite in particolare per garantire la formazione di distacchi a vario titolo, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta (tralicci, pali, cartelli, fili, etc.) salvo quanto previsto al successivo art. 54. Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini della applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura.

### Art. 14

#### ZONA DI VERDE VINCOLATO (A2)

Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l'esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale.

Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica.

All'interno di questa zona tutte le costruzioni ad anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità.

### Art. 15

#### ZONA SPECIALE VINCOLATA (A3)

Questa zona comprende le aree attualmente assoggettate a vincoli speciali in quanto riservate alle destinazioni d'uso specifiche affermate dai vincoli stessi, che vengono accolti e inseriti nella Variante Generale al P.R.G. di Taranto.

In caso di decadimento a qualunque titolo del vincolo considerato dal presente art. 15 le aree che si renderanno disponibili hanno però nel piano le destinazioni previste dal D.M. 2 aprile 1968, eppertanto su di esse non potrà essere consentita alcun'altra destinazione d'uso; di preferenza esse saranno cedute all'ente locale che ne potrà disporre sempre e

comunque per le sole destinazioni previste dal precitato D.M. ovvero di parco territoriale. (A8).

#### Art. 16

##### ZONA DI VERDE AGRICOLO DI TIPO A (A4)

Entro i limiti di questa zona sono consentite le costruzioni al servizio dell'agricoltura con applicazione di un indice fondiario, globale massimo di fabbricabilità pari a 0.01 mc/mq. (un metro cubo ogni 100 metri quadrati).

Per costruzioni al servizio dell'agricoltura si intendono: le stalle, i fienili, i granai, i solai, ecc. con esclusione delle residenze, delle destinazioni di tipo agricolo - industriale, ecc.

Le costruzioni dovranno rispettare distacchi dalle sedi stradali, conformi a quanto stabilito dal D.M. 1 aprile 1968.

#### Art. 17

##### ZONA DI VERDE AGRICOLO DI TIPO B (A5)

Essa deve essere mantenuta inalterata nel suo carattere attuale, essendo consentite le costruzioni a servizio della aziende agricole fino alla cubatura massima prevista dal D.M. 2 aprile 1968.

Per costruzioni a servizio delle aziende agricole si intendono: le case coloniche, le stalle, i granai, i silos, le attrezzature rurali in genere, le residenze padronali, quelle del personale dirigente e degli addetti. Le costruzioni dovranno rispettare distacchi dalle sedi stradali, conformi a quanto stabilito dal D.M. 1 aprile 1968. Entro i limiti di questa zona potranno essere ammesse, previa adozione, da parte del Consiglio Comunale, di apposito planovolumetrico da convenzionare ai sensi della L. 6/8/1967 n. 765, e da approvarsi con la procedura di cui all'art. 8 della citata legge n. 765, le iniziative rivolte alla realizzazione di attrezzature di tipo agricolo industriale quali ad esempio: allevamenti, essiccatoi, impianti conservieri, ecc. assoggettando questi al rispetto dei parametri predisposto per regolare gli interventi all'interno della zona artigianale C7 (art. 37).

La distanza tra attrezzature per allevamenti e le residenze, anche preesistenti, non potrà essere inferiore a ml. 150, salvo disposizioni che prevedono distanze maggiori.

Per quanto concerne il rapporto di copertura, le distanze dai confini, e gli altri parametri da rispettare entro i limiti di queste zone devono essere conservati valori sulla tabella allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme.

## Art. 18

### ZONA DI BOSCO ATTREZZATO (A6)

Entro i limiti di questa zona, istituita espressamente per assicurare la conservazione, la valorizzazione e il godimento delle aree boscate, sono vietate la costruzione e la trasformazione in genere; è vietato altresì accendere fuochi ed espletare attività pregiudizievoli per la tutela e la conservazione delle masse così come dei soggetti arborei isolati.

Queste zone potranno essere dotate soltanto di modeste attrezzature precarie, piccoli chioschi per vendita bevande, per servizi igienici per la protezione delle persone dalle intemperie, atte ad agevolare il godimento.

Dette attrezzature non potranno superare mt. 3.50 di altezza.

Queste attrezzature, in uno con il tracciato dei percorsi pedonali e le aree di parcheggio, dovranno dare luogo a un progetto unitario a livello di Piano Particolareggiato promosso dal Consiglio Comunale.

La volumetria edificabile, con i limiti di altezza e di uso predetti, non potrà superare mc. 50 per ettaro.

In calce a detto articolo si è aggiunto quanto segue:

l'eventuali opere necessarie alla produzione della massa boscosa come rimboschimento, diradamento, spalcatura, ecc., dovranno essere autorizzate dal Comune, secondo le modalità del Regolamento Edilizio, previa approvazione del relativo Piano di lavoro da parte del Servizio Forestale dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione Puglia.

Ogni intervento nella presente zona è subordinato al preventivo parere del Servizio Forestale anzidetto.

## Art. 19

### ZONA DI AREE DOTATE DI VEGETAZIONE D'ALTO FUSTO (A7)

Entro i limiti di questa zona le aree sono partecipi della definizione dei lineamenti del paesaggio e dell'ambiente in genere; pertanto è vietato qualsiasi intervento costruttivo e qualsiasi trasformazione ambientale.

I soggetti che per qualsiasi motivo avessero a venir meno, saranno reintegrati a cura e spese del proprietario del fondo entro un anno dalla data di accertamento effettuato dalla Divisione Urbanistica. Nel caso in cui il proprietario non provveda direttamente nei modi ed entro i termini resi noti dal Comune, la reintegrazione verrà effettuata a cura del Comune il quale si rivarrà sul proprietario secondo la procedura prevista dalle disposizioni legislative vigenti.

“Eventuali opere necessarie alla produzione della massa legnosa come rimboschimento, diradamento, spalcatura, ecc., dovranno essere autorizzate dal Comune, secondo le modalità del Regolamento Edilizio, previa approvazione del relativo piano di lavoro da parte del Servizio Forestale dell’Assessorato all’Agricoltura e Foreste della regione Puglia. Ogni intervento, nella presente zona, è subordinato al preventivo parere del Servizio Forestale anzidetto.”

#### Art. 20

##### ZONA DI PARCO TERRITORIALE (A8)

Le aree libere o interessate di vegetazione di basso e alto fusto comprese all’interno del perimetro di “Parco Territoriale” sono destinate a costituire un insieme organico d’interesse ecologico, paesaggistico, naturale, ambientale all’interno del quale è vietato edificare ed è vietata qualsiasi trasformazione dei luoghi e delle colture.

I soggetti arborei ricadenti all’interno del perimetro del Parco territoriale che per qualsiasi motivo avessero a venir meno saranno reintegrati a cura e spese del proprietario del fondo entro un anno dalla data dell’accertamento effettuato dalla Divisione Urbanistica Comunale.

Nel caso in cui il proprietario non provveda direttamente nei modi ed entro i termini resi noti dal Comune la reintegrazione verrà effettuata a verrà effettuata a cura del Comune il quale si rivarrà sul proprietario secondo la procedura prevista dalle disposizioni legislative vigenti.

All’interno del perimetro del Parco territoriale e di concerto con l’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste che fornirà la sua consulenza tecnica potranno essere condotte opportune campagne di rimboschimento.

Solo sulle aree di proprietà comunale, all’interno del Parco territoriale, potranno essere costruite modeste attrezzature per piccoli chioschi di ristoro, servizi igienici e protezione

delle persone in ragione di mc. 25 per ettaro. Queste attrezzature insieme agli interventi di rimboschimento, ai percorsi pedonali, alle aree di parcheggio, agli interventi di ripopolamento animale potranno essere attuate solo dopo l'approvazione di un progetto unitario di intervento a livello di Piano Particolareggiato promosso dal Consiglio Comunale ed approvato dall'Ente Regione.

#### Art. 21

##### ZONA DI VERDE PUBBLICO ESISTENTE (A9)

Entro i limiti di questa zona è vietata qualsiasi costruzione; saranno tuttavia consentite piccole installazioni quali: panchine, fontane, gabbie e simili purchè tali da non turbare la continuità dell'ambiente.

Ad iniziativa del Consiglio Comunale può essere prevista la costruzione di una autorimessa sotterranea a uno o più piani, di uso pubblico, a condizione che non sia turbato l'insieme dell'ambiente.

#### Art. 22

##### ZONA PER PARCHI GIOCHI E SPORTS (A10)

Entro i limiti di questa zona, predisposta per dar luogo agli adempimenti di cui al D.M. 2 aprile 1968, sono attuabili gli interventi espressamente previsti dal legislatore.

Le costruzioni in quanto consentite (palestre, piscine, campi da tennis, campi di calcio, aree attrezzate per il gioco dei più piccoli, ecc.), dovranno risultare opportunamente circondate da aree di verde e alberate, distribuite per almeno il 60% dell'area specifica disponibile.

“Ogni intervento è subordinato alla redazione di un apposito Piano Particolareggiato o Lottizzazione, da adattarsi ed approvarsi a norma di legge”.

#### Art. 23

##### ZONA DI AREE PER L'ISTRUZIONE (A11)

Queste aree sono predisposte per dar luogo agli adempimenti di cui al D.M. 2 aprile 1968, al loro interno possono essere edificate le costruzioni destinate alle scuole dell'obbligo ed alle attrezzature ad esse inerenti.

Gli edifici dovranno rispettare i parametri riportati sulla tabella allegata facente parte integrante del presente testo di Norme, nonché le vigenti leggi e regolamenti per l'edilizia scolastica.

#### Art. 24

##### ZONA DI AREE PER ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE (A12)

Queste zone sono predisposte per dar luogo agli adempimenti di cui al D.M. 2 aprile 1968; al loro interno possono essere costruiti edifici riservati alle destinazioni d'uso espressamente previste dal legislatore in corrispondenza dal capoverso b) dell'art. 3 del D.M. citato. Gli edifici dovranno rispettare i parametri riportati sulla tabella allegata facente parte integrante del presente testo di Norme.

“Ogni intervento è subordinato alla redazione di un apposito Piano Particolareggiato o di Lottizzazione, da adottarsi ed approvarsi a norma di legge.”

#### Art. 25

##### ZONE VERDI PER L'INDUSTRIA (A13)

Queste zone sono state predisposte per dar luogo agli adempimenti di cui all'art. 5 capoverso 1) del D.M. 2 aprile 1968. Si prescrive che queste zone dovranno essere piantumate con alberi d'alto fusto e ciò per una aliquota non inferiore al 60% della superficie territoriale.

L'opera di piantumazione e quella manutentiva così come quella di conservazione del verde sono a totale carico delle industrie installate; tale obbligo dovrà risultare da apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta, e trascritta a cura dell'interessato, prima del rilascio della licenza edilizia relativa alla costruzione o all'adempimento o alla trasformazione della corrispondente industria.

Possono esservi costruiti solo piccoli chioschi di ristoro, servizi igienici e protezione delle persone.

#### Art. 26

##### AREE A PARCHEGGIO (A14)

Queste aree sono state predisposte per dar luogo agli adempimenti di cui al D.M. 2 aprile 1968; esse sono in aggiunta alle superfici di parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765, e pertanto esse debbono rimanere a disposizione dei parcheggi a rotazione.

In comune, in casi speciali decisi con delibera del Consiglio Comunale e prevede procedura di deroga ai sensi dell'art. 16 della legge 6/8/67 n. 765 potrà autorizzare su tali aree la costruzione di autorimesse di uso pubblico distribuite su piani entro e fuori terra; in ogni caso il volume fuori terra non potrà superare i 3 (tre) mc/mq.

#### Art. 27

##### ZONA DELLA SALINA GRANDE (A15)

All'interno di questa zona è vietato qualsiasi intervento costruttivo e ciò perché essa è riservata alla formazione di un elemento particolarmente significativo sotto il profilo paesaggistico.

Opportuni studi di carattere specialistico verranno infatti promossi dall'Amministrazione Comunale entro 120 giorni dalla data di approvazione della Variante Generale allo scopo di conferire alla Salina Grande un ruolo di rilevante importanza ambientale: zone di verde pubblico, di verde attrezzato e specchi acque dovranno costituire un'area di Parco assimilata a quella del Parco territoriale di cui all'art. 20 del presente testo di Norme.

Sulla base dei suddetti studi, il consiglio Comunale adotterà un piano particolareggiato della zona, sul quale saranno redatte speciali norme regolanti anche costruzioni ed attrezzature per eventuali culture sugli specchi acquei e per l'uso degli stessi.